

## **TARDIVA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE**

A norma dell'art. 2, comma 7, D.P.R. 322/1998, è, dunque, considerata tardiva la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario. **Art. 2 comma 7 D.P.R. 322/98**

*“Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”.*

Il ravvedimento comporta il versamento:

- 1) dell'imposta dovuta più la sanzione;
- 2) della sanzione ridotta pari a 25 euro (1/10 di 258,00, dove 258,00 rappresenta la sanzione minima per omessa dichiarazione da cui non scaturiscono imposte) per la tardiva dichiarazione;
- 3) gli interessi calcolati al tasso legale annuo (attualmente pari allo 0,5%), dal giorno della scadenza del versamento dell'imposta al giorno in cui il pagamento viene eseguito.

La sanzione da applicare sull'imposta da versare è del 3,33% (ravvedimento intermedio) o 3,75% (“ravvedimento lungo”) a seconda di quando il contribuente si ravvede, non essendo più possibile (oltre il 30/09) ricorrere al ravvedimento sprint o breve (essendo già trascorsi rispettivamente 15 e 30 giorni dal termine ordinario per il versamento che poteva essere 16 giugno, 6 luglio, 16 luglio o 20 agosto a seconda del contribuente in questione).